

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dalla data del 25 giugno 1997, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al verificarsi di eventi calamitosi che causano gravi danni al territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni

1-bis. 1.

Ciapusci, Parolo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche accertate e riconosciute ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono esonerati dal pagamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

2. La durata dell'esonero di cui al comma precedente è determinata su indicazione delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e di Trento ed è indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185. I consorzi di bonifica sono rimborsati delle minori entrate conseguenti all'applicazione delle norme del presente articolo, in base alle procedure di cui al comma 3, dell'articolo 1-bis.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in lire 10 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 20 miliardi per l'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio sono impiegati, per gli stessi fini, nell'esercizio seguente. Per gli anni successivi al 1998, le misure di cui al

presente articolo sono annualmente finanziate su base triennale attraverso la legge finanziaria.

1-bis. 01.

Anghinoni, Copercini.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. In deroga all'articolo 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 316, ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, possono essere concessi, su richiesta, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili fino al 31 dicembre 1998. Le richieste sono indirizzate ai commissari delegati competenti per territorio, i quali provvedono a rimborsare ai comuni le relative spese.

2. Fino al 31 dicembre 1998 i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, sono autorizzati a corrispondere al personale dipendente per l'espletamento di attività direttamente connesse con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative.

3. Per l'assolvimento delle funzioni tecniche e amministrative e per l'esecuzione degli interventi diretti a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, possono provvedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi fissati dalle norme vigenti, previa autorizzazione dei commissari delegati.

4. Le regioni e gli enti locali delle Marche e dell'Umbria possono disporre la proroga o la sospensione fino al 31 marzo 1998 dei termini procedurali in materia

di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. I medesimi soggetti possono altresì disporre la proroga fino al 31 dicembre 1998, dei contratti relativi a servizi pubblici essenziali.

5. Sono prorogati sino al 31 marzo i termini di cui all'articolo 9, comma 7, e all'articolo 17, comma 91, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato ai commissari delegati per le regioni Marche ed Umbria di cui all'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 28 settembre 1997, n. 2668, rispettivamente l'importo di lire 1.500 milioni e di lire 2.400 milioni per le finalità previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché per gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 1, comma 4, della suddetta ordinanza ministeriale, come modificato dall'ordinanza ministeriale 31 ottobre 1997, n. 2706.

1-bis. 02.

Conti.

ART. 1-ter.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Dalla data del 25 giugno 1997, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al verificarsi di eventi calamitosi che causano gravi danni al territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni”.

1-ter. 1.

Ciapusci, Parolo.

ART. 2.

Ai commi 1, 2-bis e 3-bis, dopo la parola Umbria aggiungere le seguenti: e i territori limitrofi.

Conseguentemente:

Al comma 3, dopo la parola Umbria aggiungere le seguenti e nei territori limitrofi colpiti dal sisma.

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: della medesima ordinanza aggiungere le seguenti nonché nei territori limitrofi danneggiati dal sisma

All'articolo 3, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché nei territori limitrofi colpiti dal sisma

All'articolo 3, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , e ai territori limitrofi colpiti dal sisma

2. 5.

Cerulli Irelli, Scrivani, Saia, Gerardini.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 220 miliardi.

2. 1.

Governo.

Al comma 2, dopo le parole 100 unità della aggiungere le seguenti quarta e della.

2. 4.

La Commissione.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Nel limiti delle tre unità, previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i dirigenti generali del Corpo nazionale del Vigili del fuoco sono collocati d'ufficio fuori ruolo anche per esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla emergenza connessa con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle Marche e Umbria.

2. 3.

Galdelli, Lorenzetti.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: 3-ter. I lavoratori dipendenti residenti nei territori e nei comuni individuati dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui unità immobiliari destinate a prima casa di abitazione sono state oggetto di ordinanza sindacale di

sgombero per inagibilità totale o parziale possono richiedere una anticipazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile come modificato dall'articolo 1 codice civile come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, allo scopo di acquistare una nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale ovvero per le opere di recupero dell'unità immobiliare già destinata ad abitazione principale.

2. 2.

Galdelli, De Cesaris.

ART. 3.

Ai commi 1 e 5, dopo le parole: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* e il Ministero per le politiche agricole.

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* e il Ministro per le politiche agricole.

3. 1.

Giannattasio.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento (CEE) n. 2052/88.

3. 7.

Galdelli, Lorenzetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La misura dell'aiuto è determinata, per le imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura massima

prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

3. 10.

Conti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nelle aree di cui all'obiettivo 1 *aggiungere le seguenti:* , obiettivo 2 e 5B.

3. 2.

Giannattasio.

Al comma 5, sostituire le parole: 50 miliardi *con le seguenti:* 70 miliardi

3. 5.

Giannattasio.

Sostituire il comma 5-bis con il seguente.

5-bis. In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 e a valere sulle disponibilità di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del decreto - legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni Marche e Umbria, nonché l'intensità dell'agevolazione da concedere, su proposta dei commissari delegati di cui al comma 3, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle previste dall'articolo 8 della citata ordinanza n. 2688 del 28 settembre 1997 per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi

3. 6.

Galdelli, Lorenzetti.

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

5-bis. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale in misura percentuale dei costi sostenuti per la riparazione e riattivazione degli impianti e dei bei danneggiati dagli eventi sismici anche tramite delocalizzazione dell'attività di cui al presente articolo, purchè impiegati nell'esercizio delle attività produttive. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del decreto — legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni, nonché l'intensità dell'agevolazione concedibile, su proposta dei commissari di cui al comma 3, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle previste dall'articolo 8 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2688/97 per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi.

3. 11.

Conti.

Sostituire i commi 5-ter e 5-quater con i seguenti:

5-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastriati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data dei 26 settembre 1997.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 del medesimo stanziamento.

3. 12.

La Commissione.

Sostituire i commi 5-ter e 5-quater con i seguenti:

5-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastriati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500

milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. 18.

Galdelli, Lorenzetti.

Al comma 5-ter, capoverso 5-bis, dopo le parole: inagibilità totale o parziale aggiungere le seguenti: conseguente agli eventi sismici successivi a tale data, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997.

Conseguentemente, sostituire il comma 5-quater con il seguente:

5-quater. Al relativo onere, valutato in 500 milioni annui a decorrere dal 1998 si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno 1997

3. 8.

Governo.

Sostituire il comma 5-quinquies con i seguenti:

5-quinquies. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede

operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5-sexies. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. 13.

La Commissione.

Sostituire il comma 5-quinquies con i seguenti:

"5-quinquies. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Per tali contratti l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è proporzionalmente ridotta in relazione

alla durata contrattuale. I medesimi contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni e per tale periodo non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento di cui al citato articolo 34 della legge n. 392 del 1978.

5-sexies. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392

3. 9.

Galdelli, Lorenzetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di accelerare la riallocazione delle unità produttive danneggiate dal sisma, i sindaci dei comuni terremotati hanno facoltà di rilasciare concessioni di edificabilità in deroga agli strumenti di piano regolatore o di fabbricazione, previa approvazione da parte del consiglio comunale, di uno studio di sicurezza e di compatibilità ambientale."

3. 01.

Saraca, Giannattasio.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni del medesimo stanziamento

4. 3.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. 1.

Galdelli, Lorenzetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: la previsione di cui al comma 1 è riservata per il 20 per cento all'assistenza condotta ai disabili e ai portatori di handicap, da effettuare mediante associazioni ed organismi a tale scopo costituiti.

4. 2.

Saraca, Giannattasio.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: I fondi disponibili fino a: per gli anni 1997 e 1998 *con le seguenti:* I fondi disponibili

per l'anno 1997 sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e per l'anno 1998 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Interventi diversi" (3.1.2.3) del medesimo stato di previsione

5. 7.

Galdelli, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle istituzioni scolastiche statali con le seguenti: a tutte le istituzioni scolastiche.

5. 6.

Giannattasio, Marinacci, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento ai comuni aventi sedi scolastiche inabili.

5. 4.

Marinacci, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , avuto comunque particolare cura a stabilire nei tempi più brevi possibili il normale svolgimento delle lezioni.

5. 5.

Marinacci, Teresio Delfino, Volontè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SBARBATI
5.2

Dopo le parole: e nelle relative comunità sopprimere le parole: e zone e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.

0. 52. 1.

La Commissione.

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 dell'ordinanza del ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità e zone montane, i provvedimenti previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1 comma 70 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per l'anno scolastico 1998-99 restando inalterati gli indici previsti per le zone dell'Umbria e delle Marche non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza succitata.

5. 2.

Sbarbati, Bracco.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 3-bis, sostituire le parole: e nelle con le seguenti: e nei comuni delle.

5. 1

Galdelli, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Nei comuni di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità e zone montane, i termini relativi alla scadenza delle preiscrizioni alla scuola dell'obbligo e alla scuola media di I e II grado previsti per gennaio 1998 sono prorogati di 2 mesi.

5. 3.

Sbarbati, Bracco.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Dalla data del 25 giugno 1997, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al verificarsi di eventi calamitosi che causano gravi danni al territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni.

5. 01.

Ciapusci, Parolo.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Ai comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della Protezione Civile (n. 933/FPC/ A - settore privato), ai fini del completamente della ristrutturazione degli immobili danneggiati, è assegnato un finanziamento di lire 80 miliardi per il 1998.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo si provvede riducendo di 80 miliardi il capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente.

5. 02.

Bergamo.

(A.C. 4274 - Sezione 4)

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I titoli di credito e le rate dei mutui per i quali cessa la sospensione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 a seguito dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentati per il pagamento entro quindici

giorni dalla pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Dis 1.1.

La Commissione.

Al titolo, sostituire le parole: e Umbria con le seguenti: , Umbria e Lazio.

Tit. 1.

Carotti.

(A.C. 4274 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

riguardo al sisma che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, a partire dal 26 settembre ultimo scorso;

considerato che i territori colpiti dal sisma nelle regioni Umbria e Marche sono stati già interessati in modo rilevante da interventi di ricostruzione e di ristrutturazione con criteri antisismici di edifici pubblici e privati a seguito del precedente sisma della Valnerina;

visto che gli interventi di ricostruzione dei centri abitati o interessati da eventi calamitosi finiscono spesso per rimanere incompleti e disarticolati, di lunga durata, lasciando, talora, per decenni le popolazioni in stato di disagio permanente;

rilevato che le particolari condizioni climatiche non permettono che l'accoglienza nei centri precari realizzati si protragga oltre la prossima stagione estiva;

considerato il disagio economico dei soggetti che hanno avuto abitazioni o strutture produttive danneggiate o distrutte, mentre hanno ancora a carico oneri finanziari per precedenti interventi a seguito di altri eventi sismici;

visto che i disabili e dei portatori di *handicap* sono i soggetti in condizioni di disagio maggiore;

rilevata l'esigenza di procedere ad un coordinamento informativo al servizio dei cittadini nelle aree interessate da eventi calamitosi;

considerato che, per il perdurare di manifestazioni sismiche di varia intensità, si sono verificate disomogeneità nell'inserimento dei comuni nelle varie fasce di classificazione;

impegna il Governo:

a istituire una commissione di studio ai fini della eventuale revisione della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica, compresi gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico; il Governo riferirà entro 90 giorni, alle competenti commissioni parlamentari, sui risultati dell'analisi degli effetti degli eventi calamitosi e sugli eventuali orientamenti tecnici e tecnologici emersi, al fine della successiva approvazione di documenti di indirizzo;

a mettere in atto modelli realizzativi di recupero e di ricostruzione dei complessi costituiti dai centri storici e dai centri rurali minori, idonei a garantire la realizzazione di complessi strutturali unitari ed omogenei, possibilmente definiti da ambiti comunali, comprendenti strutture edilizie, infrastrutture, servizi e, possibilmente, complessi produttivi; tali interventi dovranno mantenere il più possibile l'attuale identità architettonica, storica, culturale e socio-economica;

ad operare affinché siano gradualizzate e differenziate le agevolazioni finanziarie per le opere di rifinitura e di impiantistica nelle abitazioni private a seconda delle condizioni di necessità dei danneggiati;

ad agevolare la costituzione di forme associative e cooperative tra privati al fine della ricostruzione omogenea e di insieme;

a valutare la possibilità di promuovere iniziative coordinate ed unitarie al fine del contemporaneo avvio della ricostruzione e della eliminazione, nei tempi più brevi, dell'accoglienza nei containers nelle roulotte e nelle altre strutture precarie, per rendere disponibili, per l'accoglienza di medio periodo, centri di aggregazione di rapida realizzazione, anche mediante prefabbricati, che riproducano le possibilità di contatti sociali usuali, che possano essere riutilizzati o, comunque, che abbiano valore permanente di aggregazione ed uso sociale quali case per anziani, case di riposo, centri turistici, centri sportivi od altro;

a promuovere le suddette iniziative in modo da permettere di mobilitare risorse finanziarie mediante partecipazione di soggetti realizzatori e gestori di detti centri e degli interventi di ricostruzione anche con il criterio di individuare responsabili unici;

a prevedere aiuti finanziari a favore dei terremotati e, particolarmente, dei soggetti in stato di necessità, che abbiano effettuato ristrutturazioni in conseguenza del sisma della Valnerina e che abbiano ancora a carico mutui residui, anche mediante consolidamenti e/o allungamenti dei termini di estinzione dei mutui;

a prevedere il massimo aiuto finanziario ai portatori di handicap ed ai disabili, finalizzato al mantenimento delle possibilità locali di vita e di lavoro;

ad istituire, nell'ambito della Protezione Civile, un ufficio di studio e coordinamento informativo, nonché di gestione di reti di sportelli informativi al servizio delle popolazioni nelle aree colpite da eventi calamitosi;

a promuovere un adeguato monitoraggio e controllo delle modalità e del grado di realizzazione degli interventi e per la verifica degli stati di fatto nei comuni inseriti nelle fasce di classificazione

delle zone terremotate e a riferire ogni sei mesi, con relazione specifica, alle Commissioni parlamentari competenti.

(9/4274/1)

Saraca, Turrone, Casinelli, Galati, Giannattasio, Zagatti, Foti, Michelini.

La Camera,

considerato:

che gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Umbria e delle Marche a partire dal 26 settembre, con gravissime ripercussioni sul tessuto economico e sociale e sul patrimonio storico artistico, hanno avuto un drammatico prologo nel terremoto del 12 maggio 1997 con epicentro nei monti martani;

che questo terremoto ha provocato rilevanti danni nel territorio del Comune di Massa Martana (il cui centro storico è tuttora inagibile e molti suoi cittadini vivono nei *containers*) e nei comuni limitrofi, con pesanti ripercussioni sulla vita dei cittadini e delle cittadine e sulle attività produttive;

impegna il Governo

ad estendere ai territori interessati dal sisma del 12 maggio alcuni provvedimenti previsti a favore delle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, in relazione al danno prodotto.

(9/4274/2)

Bracco, Giulietti, Agostini, Raffaelli, Iotti.

La Camera,

considerato che gli eventi sismici iniziati nel settembre 1997 hanno provocato danni ingenti nei territori delle regioni Marche e Umbria;

considerato inoltre che i comuni maggiormente danneggiati, di cui all'articolo 1,

commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, sono ubicati in zone montane;

impegna il Governo

ad attuare concretamente nella sua pienezza la legge 31 gennaio 1994, n. 97 per i territori montani.

(9/4274/3)

Crema, Giacco, Mariani, Duca, Galdelli, Raffaelli, Lorenzetti, Iotti.

La Camera,

considerato che a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatesi nelle regioni Marche ed Umbria sono state emanate diverse ordinanze dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

considerato ancora che, anche a causa di un eccezionale ed anomalo evolversi dell'emergenza, ordinanze successive intervengono spesso in modifica delle ordinanze precedenti per cui il complesso e copioso corpo di norme già emanate potrebbe risultare di difficile lettura ed interpretazione, contrastando così con l'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni, degli operatori e dei cittadini uno strumento legislativo di immediata e semplice lettura,

impegna il Governo:

ad emanare, entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, un'ordinanza « testo unico » di tutte le disposizioni già emanate a far data dal 26 settembre 1997 provvedendo nel contempo alla espressa abrogazione di tutte le ordinanze emanate al riguardo;

ad emanare per il futuro, qualora se ne ravvisi la necessità, sempre e comunque, ordinanze « testo unico » che ricomprendano, quanto residui in vigore dei

provvedimenti precedenti, l'esplicita abrogazione di tutta la normativa previgente.

(9/4274/4)

Casinelli, Gerardini, Iotti.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

tenendo conto delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici nelle regioni dell'Umbria e delle Marche,

impegna il Governo

a prorogare di due mesi il termine di preiscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado nonché ad emanare disposizioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado per favorire lo snellimento delle procedure per l'acquisizione di contributi di solidarietà nei comuni di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità e zone montane.

(9/4274/5)

Sbarbati, Iotti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria »;

considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, numerosi Comuni della Valnerina sono rimasti isolati dal resto della Regione a causa dell'interruzione delle SS. 209 e 320;

rilevato che, per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, gli insegnanti pendolari delle scuole di ogni ordine e grado della Val Nerina, con grave pericolo per la propria incolumità personale, hanno garantito la propria presenza

sottoponendosi, dal 27 settembre 1997 a tutt'oggi, a lunghi percorsi su strade dissestate a forte rischio di frane;

impegna il Governo

affinché, all'interno del decreto-legge di prossima emanazione riguardante i provvedimenti a favore della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, venga inserita una norma che preveda, per l'anno scolastico 1997/1998:

1) per gli insegnanti pendolari che prestano servizio nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni della Val Nerina l'equiparazione del servizio prestato a quello delle scuole elementari uniche o di montagna e/o delle piccole isole ai sensi della legge 1° marzo 1957, n. 90;

2) per gli insegnanti pendolari delle scuole superiori dei medesimi Comuni, la facoltà, anziché l'obbligo, del presentare la domanda per commissario agli esami di maturità.

(9/4274/6)

Agostini, Bracco, Lorenzetti,
Giulietti, Sbarbati, Iotti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria »;

considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, numerosi comuni delle regioni Umbria e Marche si trovano al momento privi di servizi pubblici (scuole, distretti sanitari, uffici pubblici) e di strutture commerciali ed artigianali;

considerato inoltre che talvolta la necessità di costruire bretelle stradali che evitino l'attraversamento dei centri abitati di alcune frazioni dei suddetti comuni di-

sastrati dal sisma, ha di fatto tagliato fuori le poche attività commerciali e di servizi che ancora potevano restare aperte;

evidenziato come, in alcuni di questi territori, esistano aree di proprietà demaniale ormai inutilizzate perché non più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione statale;

constatato come l'acquisizione da parte dei comuni delle aree in questione permetterebbe agli stessi di insediare le strutture e i servizi attualmente mancanti;

preso ad esempio il caso dell'area denominata « Casermette » in località Colfiorito (comune di Foligno), utilizzata a suo tempo dai militari per esercitazione e depositi e di fatto da anni inutilizzata, la quale, se posta in proprietà del comune di Foligno, potrebbe, in quanto già inserita nell'ambito del Parco di Colfiorito, diventare sede di attività commerciali e artigianali inserite in un progetto di valorizzazione dei prodotti tipici della montagna e finalizzato a un incremento del turismo, delle strutture a servizio del Parco stesso e degli uffici pubblici a servizio della popolazione di Colfiorito e delle frazioni limitrofe;

impegna il Governo

affinché, all'interno del decreto-legge di prossima emanazione riguardante i provvedimenti a favore della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, venga inserita una norma che, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, preveda che i beni immobili demaniali dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano non utilizzabili o dismissibili perché non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, siano trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni delle regioni Umbria e Marche, disastri, ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1997, n. 2694, dagli eventi sismici prodottisi a partire dal

26 settembre 1997, qualora situati nell'ambito territoriale dei comuni medesimi, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali e sociali, di iniziativa pubblica o privata.

(9/4274/7)

Lorenzetti, Galdelli, Giacco, Mariani, Duca, Cesetti, Polenta, Giulietti, Merloni, Raffaelli, Agostini, Sbarbati, Bracco, Iotti.

La Camera

in sede di conversione in legge del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

considerato che in diverse Amministrazioni dello Stato e in diversi enti pubblici delle Regioni Marche e Umbria risultano vacanti ruoli nelle piante organiche;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché i lavoratori dipendenti dello Stato ed i altri Enti o Società pubbliche, residenti nei territori compresi nelle Regioni Marche e Umbria, che hanno sede di lavoro fuori dalle Regioni medesime, possano presentare domanda di avvicendamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

a dare precedenza ai lavoratori sopraindicati nelle graduatorie di trasferimento e mobilità;

a considerare prioritarie le domande di trasferimento dei residenti dei comuni disastri ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 dell'Ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694.

(9/4274/8)

Galdelli, Giacco, Cesetti, Mariani, Lorenzetti, Polenta, Merloni, Agostini, Giulietti, Sbarbati, Gasperoni, Raffaelli, Bracco, Iotti.

La Camera,

considerato che gli eventi sismici iniziati nel settembre 1997 hanno provocato danni ingenti nei territori delle regioni Marche e Umbria e nelle popolazioni dei comuni in gran parte di piccole dimensioni;

visto che per far fronte alle esigenze delle popolazioni i dipendenti dei comuni sono stati sottoposti a turni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalle vigenti normative;

considerato che i bilanci dei comuni non sono in grado di garantire il pagamento delle spese per straordinari;

considerato altresì che le ordinanze del Ministro dell'interno del 28 settembre 1997 e del 13 ottobre 1997, emanate a seguito del sisma hanno sospeso i termini per il pagamento delle imposte e dei tributi comunali con grave pregiudizio per i bilanci degli stessi Enti Locali;

considerato inoltre che i Comuni non sono in grado di ottemperare a previste da alcune leggi ed in particolare la legge 15 maggio 1997, conseguente attivazione dei poteri sostitutivi agli Enti inadempienti;

impegna il Governo:

a stanziare i fondi necessari alla copertura finanziaria dei bilanci comunali in termini di minori entrate e maggiori spese;

a prorogare il termine previsto per il 31 ottobre 1997 circa l'adeguamento dei regolamenti di contabilità, nonché quelli previsti al comma 91 dell'articolo 17 della medesima legge.

(9/4274/9)

Giacco, Cesetti, Duca, Galdelli, Lorenzetti, Agostini, Iotti, Bracco, Sbarbati, Mariani, Raffaelli, Gasperoni, Polenta, Merloni, Giulietti.

La Camera,

a seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito i comuni delle Regioni Marche e Umbria, i sindaci sono chiamati ad un impegno costante e gravoso per far fronte alle molteplici esigenze delle Comunità locali;

considerato che, oltre al periodo dell'emergenza, l'impegno sarà intenso almeno per il prossimo anno;

considerato che la legge 316/85 prevede una serie di permessi retribuiti per gli amministratori degli Enti locali commisurati alla densità della popolazione per lo svolgimento della normale attività amministrativa;

constatato che l'entità di tali permessi non consente di far fronte all'eccezionale mole di lavoro;

impegna il Governo

a garantire permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di 72 ore lavorative mensili per i sindaci e di 36 ore lavorative mensili per gli assessori delegati a seguire le incombenze derivanti dalla calamità, fino al 31 dicembre 1998.

(9/4274/10)

Duca, Giacco, Cesetti, Mariani, Galdelli, Lorenzetti, Agostini, Giulietti, Sbarbati, Gasperoni, Polenta, Merloni, Raffaelli, Bracco, Iotti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, ravvisata l'opportunità di evitare che sui cittadini dei comuni delle Regioni Marche e Umbria, nei cui confronti è stata emessa ordinanza di

sgombero per inagibilità totale o parziale disastri, gravino ulteriori spese;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché vengano poste a carico dell'Enel senza onere alcuno per l'utente:

a) il distacco delle utenze elettriche resosi necessario in conseguenza degli eventi sismici;

b) l'allaccio delle utenze elettriche temporanee nelle abitazioni mobili, nelle tende, nei moduli abitativi predisposti dalla Protezione Civile, nonché negli alloggi reperiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 dell'Ordinanza del 28 settembre 1997, n. 2668 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

ad assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti dell'Enel affinché alle utenze temporanee si applichi la tariffa minima, indipendentemente dalla potenza impegnata e dal consumo mensile.

(9/4274/11)

Cesetti, Lorenzetti, Giacco, Galdelli, Polenta, Agostini, Giulietti, Mariani, Raffaelli, Duca, Bracco, Sbarbati, Merloni, Gasperoni, Iotti.

La Camera,

considerato che la sospensione dei termini al 31 dicembre 1997 ha coinvolto anche la scadenza dei contratti agrari maturati in forza della legge n. 203 del 1982

impegna il Governo

a considerare comunque prorogata a tutti gli effetti di un'annata agraria tale scadenza per i comuni di Umbria e Marche per consentire la continuità di impresa in un'area particolarmente disastriata in at-

tesa della nuova normativa attualmente in discussione.

(9/4274/12)

Nardone, Mariani, Cesetti, Duca, Lorenzetti, Giacco, Nardone, Gasperoni, Galdelli, Merloni, Giulietti, Bracco, Raffaelli, Iotti.

La Camera,

considerato che gli eventi sismici del settembre 1997 hanno provocato danni ingenti nei territori delle regioni Marche e Umbria;

che molti cittadini ed enti pubblici e privati, nonché imprese hanno dimostrato forte solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite attraverso donazioni, iniziative di carattere sportivo, musicale, ludico ed altre a titolo di beneficenza;

impegna il Governo

a prevedere in successivi provvedimenti la possibilità di esentare le donazioni devolute a favore delle popolazioni colpite dall'imposta IVA attualmente prevista, nonché le imposte SIAE degli spettacoli benefici.

(9/4274/13)

Giannotti, Mariani, Lorenzetti, Cesetti, Duca, Giacco, Sbarbati, Merloni, Giulietti, Bracco, Raffaelli, Iotti.

La Camera,

viste le notevoli ripercussioni economiche negative che le imprese situate nei territori di Umbria e Marche dovranno affrontare in seguito agli eventi sismici del settembre scorso con evidenti ricadute anche al di fuori dei territori direttamente colpiti dal terremoto

impegna il Governo

ad effettuare con la massima celerità ed in via prioritaria i rimborsi Iva dovuti alle

imprese situate nei territori di Umbria e Marche.

(9/4274/14)

Mariani, Cesetti, Duca, Giacco, Gasperoni, Sbarbati, Lorenzetti, Giulietti, Bracco, Raffaelli, Agostini, Iotti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti interventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

considerato che gli eventi sismici hanno causato al tessuto produttivo notevoli pregiudizi di ordine materiale e rilevanti danni aggiuntivi, indotti ed indiretti;

considerato che misure aggiuntive, oltre a quelle definite, produrrebbero effetti positivi sulla ripresa dell'intera attività produttiva;

impegna il Governo:

1) a presentare un provvedimento legislativo urgente che disciplini organicamente gli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici;

2) a prevedere interventi in favore del settore turistico, anche attraverso lo strumento della temporanea fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese del settore turistico e per le piccole imprese commerciali direttamente collegate operanti nelle regioni Umbria e Marche, con modalità di individuazione dei comuni da privilegiare, definite mediante specifiche ordinanze dei Commissari governativi;

3) a valutare l'opportunità di estendere a tutta l'annata agraria 1997-1998 la sospensione dei procedimenti esecutivi di rilascio dei fondi agrari e a compiere una complessiva verifica dei danni provocati dagli eventi sismici all'intero settore agro-

alimentare, al fine di studiare le opportune misure per dare ristoro ai produttori agricoli;

4) a predisporre idonei provvedimenti capaci di modulare gli interventi e le agevolazioni, coinvolgendo il sistema creditizio, in modo da armonizzare gli incentivi per il ripristino delle imprese danneggiate con gli interventi strutturali quali i patti territoriali e i contratti d'area in via di definizione;

5) a concentrare gli interventi sul sistema delle attività produttive di tipo agricolo, agro-industriale, artigianale, commerciale e turistico, il cui urgente ripristino è vitale al fine di evitare pesanti squilibri territoriali, fenomeni di spopolamento e in generale l'impovertimento di un'importante area interna del Paese;

6) a prevedere per le aree umbro-marchigiane un programma straordinario di interventi sul versante del lavoro, anche finalizzati ad accelerare la ricostruzione e la ripresa, con il ricorso a piani di attivazione di lavori socialmente utili e all'estensione delle borse-lavoro e del prestito d'onore ai territori colpiti dal sisma.

(9/4274/15)

Raffaelli, Lorenzetti, Galdelli, Duca, Mariani, Giacco, Giulietti, Agostini, Bracco, Iotti.

La Camera,

esaminato il decreto legge 364/97 concernente interventi a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle Regioni Umbria e Marche;

viste la quinta ordinanza ministeriale sulla classificazione dei comuni colpiti dal sisma che ha ricompreso nei centri più colpiti altri otto comuni dell'Umbria assicurando le provvidenze previste dalle stesse ordinanze ministeriali;

vista la scriteriata esclusione dei comuni dell'alto maceratese dalla fascia A, e in particolare di Pieve Torina pur vicini

all'area focale del sisma e quindi fortemente danneggiati;

impegna il Governo

a rivedere la lista dei comuni della Fascia a inserendovi i comuni dell'alto maceratese e il comune di Pieve Torina in particolare.

(9/4274/16)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè.

La Camera,

premesso che il Presidente del Consiglio ha potuto finalmente rendersi conto di persona con la sua visita del 22 novembre nelle zone del sisma che ha colpito le Regioni Umbria e Marche;

sono evidenti i disagi della gente che vive ormai nel fango delle tende e delle roulotte aggravati dal maltempo che flagella l'appennino e dalle temperature rigide di zone montane;

la tragedia che sta colpendo le popolazioni umbro-marchigiane sta diventando sempre più drammatica a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

la sistemazione in tenda avrebbe dovuto essere considerata inidonea da parte dei tecnici della protezione civile per località situate in alta quota;

3800 moduli abitativi non potranno soddisfare più di 19.000 persone e l'ulteriore acquisizione di moduli potrà essere soddisfatta solo a stagione invernale inoltrata;

riscontrati i gravi ritardi nell'approntamento delle aree destinate ai *containers*, come pure nella consegna dei moduli, considerato che sono stati posizionati solo 2.020 moduli abitativi, pari al 52 per cento della richiesta;

considerate le difficoltà in cui operano le amministrazioni locali che, proprio per le ridotte dimensioni, sono nella obiet-

tiva impossibilità di affrontare la fase successiva all'emergenza con le strutture ordinarie;

impegna il Governo:

a presentare una relazione al Parlamento entro il 24 dicembre per verificare se entro quella data sia stato effettivamente assicurato un tetto stabile per tutte le popolazioni colpite dal terremoto;

ad assicurare la viabilità delle strade di collegamento interregionali e in particolare urgenza la strada statale 209, importante via di comunicazione tra il Lazio e le Marche e via alternativa, anche per i mezzi pesanti, alla strada statale Flaminia e Val di Chienti;

ad utilizzare anche i mezzi militari per accelerare la consegna dei moduli abitativi superando così le richiamate difficoltà di traffico;

ad accrescere la disponibilità di moduli abitativi per far fronte alla richiesta di oltre 20.000 persone che non possono passare l'inverno sotto le tende, tenuto anche conto che i calcoli effettuati dalla protezione civile non risultano adeguati alle esigenze delle popolazioni terremotate che rischiano di essere dimenticate;

ad emanare disposizioni che prevedano la costituzione di uffici speciali per sostenere i sindaci nella fase della ricostruzione proprio al fine di aprire più rapidamente i cantieri e tornare alla auspicata normalità economica e sociale delle comunità locali.

(9/4274/17)

Marinacci, Sanza, Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

tenuto conto delle carenze normative in materia di protezione civile e la man-

canza di una legge quadro che fronteggi il verificarsi di eventi calamitosi che provochino gravi disagi alle popolazioni e ingenti danni alle infrastrutture e le attività produttive;

considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge vanno incontro alle esigenze delle popolazioni colpite, individuando strumenti adeguati per fronteggiare la prima fase di emergenza nell'immediato post terremoto;

impegna il Governo:

ad allargare gli effetti del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, agli eventi calamitosi che causano gravi danni al territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni ogni qual volta che essi si verificano;

ad applicare gli effetti del presente decreto-legge anche a favore dei comuni della Lombardia colpiti dalle alluvioni nel mese di giugno 1997.

(9/4274/18)

Alborghetti, Ciapusci, Anghinoni, Parolo.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

considerato che le disposizioni contenute nell'articolo 1-ter del decreto-legge, relative al servizio di leva e al servizio civile sostitutivo, vanno incontro alle esigenze delle popolazioni colpite, permettendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini soprattutto dei giovani dei comuni interessati, per fronteggiare la prima fase di emergenza nell'immediato post terremoto;

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni contenute nell'articolo 1-ter del presente decreto-legge, relativi al servizio di leva e al servizio civile

sostitutivo, anche a favore dei comuni della Lombardia colpiti dalle alluvioni nel mese di giugno 1997.

(9/4274/19)

Ciapusci, Alborghetti, Anghinoni, Parolo.

La Camera,

constatato che le crisi sismiche del tipo di quelle verificatesi recentemente in Umbria e nelle Marche, e ancor prima in Campania, Puglia e Basilicata, hanno prodotto gravissime ripercussioni nel tessuto sociale, economico e ambientale, provocando anche la perdita di vite umane;

ribadita l'urgenza di un profuso e solidale impegno volto a ripristinare le condizioni di esistenza normale e un'adeguata tutela dei diritti dei cittadini delle zone colpite dagli eventi sismici;

considerato che gli interventi relativi al precedente sisma del 1980 testimoniano chiaramente l'intralcio burocratico che ha ostacolato e rallentato il completamento dei processi di ricostruzione delle zone colpite da eventi calamitosi;

impegna il Governo

affinché intervenga con urgenza alla redazione di una nuova legge, modificativa della legge 32/92, per erogare adeguati e definitivi fondi per risolvere l'annoso problema delle aree della Campania, Basilicata e Puglia colpite dal sisma dell'80, e a predisporre negli appositi capitoli la dotazione finanziaria da assegnare ai Comuni al fine di completare i programmi costruttivi avviati.

(9/4274/20)

Mario Pepe.

La Camera,

considerato che:

periodicamente tornano all'esame della Camera provvedimenti di rifinanzia-

mento dileggi di ricostruzione e di risanamento, per la quasi totalità delle calamità che si sono abbattute sul nostro Paese;

sovente gli eventi calamitosi risalgono a diversi lustri e comunque le procedure di risanamento non sono ancora concluse spesso per carenza di fondi, ma a volte anche per l'estrema farraginosità degli adempimenti;

normalmente si provvede ad ulteriori e frammentari finanziamenti con atti legislativi spesso episodici ed a volte contraddittori, al di fuori di un piano organico di norme ed interventi che possano portare felicemente a conclusione le opere di risanamento;

impegna il Governo:

a predisporre un quadro definitivo e complessivo di tutte le leggi di finanziamento delle varie catastrofi che si sono verificate nel nostro Paese;

a predisporre un quadro definitivo e complessivo, per ogni evento, delle somme stanziare, delle somme spese e dei fondi ancora necessari per il completamento degli interventi;

a predisporre un piano organico poliennale di completamento degli interventi con un piano finanziario, poliennale, di copertura di tutte le somme necessarie;

a predisporre e presentare alle Camere una revisione e riorganizzazione della normativa vigente alla fine di adeguarla alle nuove esperienze ed alle nuove esigenze, rimuovendo le complicazioni e le contraddizioni che si sono stratificate a seguito dell'emanazione di norme non sempre congruenti.

(9/4274/21)

Domenico Izzo, Casinelli, Pistone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 364, recante interventi ur-

genti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;

valutata l'importanza delle misure di prevenzione in caso di eventi sismici tra le quali la predisposizione di piani di evacuazione degli edifici pubblici quali scuole, ospedali, impianti sportivi, uffici, sedi comunali, uffici giudiziari ed altri, affinché si limiti il più possibile la perdita di vite umane;

impegna il Governo

a prevedere per tali edifici ubicati in zone ad alto rischio sismico lo svolgimento periodico di esercitazioni finalizzate alla loro rapida evacuazione, quale misura preventiva all'eventuale verificarsi di calamità naturali.

(9/4274/22)

Volontè, Marinacci, Panetta, Grillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n.364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;

ritenuto prioritario il ripristino della rete viaria per ragioni di una completa ripresa delle normali attività e di vivibilità delle aree colpite dal terremoto;

considerata l'importanza di garantire la transitabilità delle strade per le attività turistiche che tanta parte hanno nell'economia di dette regioni;

impegna il Governo

a prevedere a favore delle zone delle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici un impegno prioritario dell'ANAS nella programmazione degli interventi di ripristino e di manutenzione delle

arterie stradali ed in questa programmazione vengano resi noti i tempi di consegna delle arterie stradali.

(9/4274/23)

Marinacci, Volontè, Grillo, Pannetta.

La Camera,

atteso che gli eventi calamitosi che hanno colpito le regioni Umbria e Marche, a partire dal 26 settembre 1997 e che tuttora sono in corso, hanno gravemente compromesso le attività produttive:

impegna il Governo

a prevedere, con atti, ordinanze e procedure semplificate e rapide nelle aree interessate dal sisma la riallocazione immediata delle unità e delle singole attività produttive.

9/4274/24

Bertucci, Saraca.

La Camera,

dato che tra la popolazione residente in Umbria e nelle Marche colpita dagli eventi calamitosi a partire dal 26 settembre 1997 vi sono soggetti in condizioni di disagio maggiori, quali per esempio i disabili e i portatori di *handicap*:

impegna il Governo

a considerare, nell'ambito delle misure finanziarie previste per fronteggiare l'evento calamitoso, una quota importante dei finanziamenti da destinare ad associazioni e organismi costituiti allo scopo di aiutare ed assistere i disabili e i portatori di *handicap*.

(9/4274/25)

Giannattasio, Saraca.

La Camera dei deputati,

premesso che:

numerosi lavoratori dipendenti hanno subito gravissimi danni alle unità

immobiliari destinate ad abitazione principale, che sono state soggette a ordinanza di sgombero per inagibilità totale o parziale;

in molti casi i lavoratori dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione hanno fatto ricorso alla anticipazione del trattamento di fine rapporto;

si rende necessario per i lavoratori dipendenti, di permettere loro di poter utilizzare, qualora richiesta una anticipazione del trattamento di fine rapporto allo scopo di acquistare una nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale ovvero di procedere alle opere per il recupero dell'unità immobiliare già destinata ad abitazione principale e che tale deve rimanere;

impegna il Governo:

a predisporre le idonee iniziative allo scopo di permettere ai lavoratori dipendenti, residenti nei territori e nei comuni individuati dall'articolo 1 commi 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 26 94 del 13 ottobre 1997, di poter richiedere una anticipazione del trattamento di fine rapporto, anche nel caso sia stata già accolta una precedente richiesta, allo scopo di procedere all'acquisto di una nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, ovvero da utilizzare per le opere necessarie al recupero della prima casa di abitazione inagibile.

9/4274/26.

« De Cesaris, Lenti, Galdelli ».

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare con urgenza provvedimenti in favore dei comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della protezione civile (n. 933/FPC/A - settore privato) ai fini del completamento della ristrutturazione degli immobili danneggiati.

9/4274/27.

Bergamo.

La Camera,

tenuto conto che il Governo si era impegnato ad intervenire con efficaci provvedimenti per il comune di Massa Martana, già colpito dai terremoti del 12 maggio 1997 e giorni successivi;

che, salvi ed impregiudicati i doverosi e più organici e corposi interventi per la ricostruzione di Massa Martana che dovranno essere stabiliti e finanziati con successivi atti;

impegna il Governo

ad estendere al comune di Massa Martana benefici stabiliti o da stabilire in rapporto al danno per i comuni colpiti dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 in Umbria e nelle Marche.

9/4274/28.

Benedetti Valentini

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che a più riprese nei mesi di settembre, ottobre, novembre si sono

verificati eventi sismici di rilevante intensità che hanno colpito molte zone dell'Italia centrale; principalmente concentrate nelle regioni Umbria e Marche, ma con rilevamenti anche nei territori limitrofi compresi nelle regioni Lazio, Abruzzo e Toscana;

che il decreto-legge proposto dal Governo e approvato dalla Camera prevede interventi esclusivamente nei territori già individuati con ordinanza del ministro dell'interno n. 2694/97; ritenuti quelli nei quali gli eventi sismici hanno dato luogo ai danni più consistenti;

che tuttavia anche in altri territori limitrofi a quelli colpiti il sisma ha prodotto danni diffusi e rilevanti intorno ai quali l'amministrazione ha in corso accertamenti secondo le dichiarazioni del rappresentante del Governo

impegna il Governo

a concludere rapidamente gli accertamenti al fine di emanare apposito decreto-legge che stabilisca misure di intervento in favore di detti territori.

9/4274/29.

Cerulli Irelli, Carotti.